

Sommario

Sezione I – Condizioni Generali.....		6
1.	PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI	6
2.	ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI	
3.	CONDIZIONI GENERALI.....	6
4.	OGGETTO.....	8
5.	DURATA, EFFICACIA E VALORE	10
SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO		10
6.	SOCIETA' DI PROGETTO	10
7.	MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO	12
8.	RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI	14
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE		
	14	
9.	OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE	14
10.	DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO.....	16
11.	RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.....	20
12.	OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
13.	FORZA MAGGIORE	22
SEZIONE IV – GESTIONE.....		24
14.	FASE DI GESTIONE.....	24
15.	SERVIZI DI DISPONIBILITÀ	25
16.	SOSPENSIONE DEI SERVIZI	26
17.	CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO	29

18.	CORRISPETTIVO	31
19.	TARIFFE	32
	SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF	32
20.	EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	32
21.	RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	33
	SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI..	36
22.	CAUZIONI	37
23.	POLIZZE ASSICURATIVE	37
24.	PENALI	37
	SEZIONE VII- VICENDE DELLA CONCESSIONE	42
25.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO	42
26.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE	44
27.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE	45
28.	REVOCA DELLA CONCESSIONE	47
29.	RECESSO	47
30.	EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO	48
31.	MONITORAGGIO	49
32.	COMUNICAZIONI	50
33.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	50
34.	DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	50
35.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA	50
36.	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	53
37.	RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO	53
38.	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ e PATTO DI INTEGRITA'	53

39.	DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO.....	54
------------	---	-----------

COMUNE DI CORIANO

(Provincia di Rimini)

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

SPORTIVO DI CORIANO VIA PIANE PER 4 ANNI. CUP CUP

C74J22000160002

CIG 9659107341

CPV 92610000-0 Servizi di gestione impianti sportivi

L'anno _____ (____), il giorno _____ (____), del mese di _____ con la presente
scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti:

- il **COMUNE DI CORIANO**, avente sede legale a Coriano, in Piazza Mazzini n. 35, Cod. Fisc.

00616520409, rappresentato da _____, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi

alla Persona del Comune, che rappresenta ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

ed in forza del provvedimento sindacale prot. n. _____ del _____, di seguito denominato

CONCEDENTE

e

- la Società _____, avente sede legale in _____,

alla Via _____, Cod. Fisc. _____ e P.IVA _____, in

persona del legale rappresentante _____, nato a _____ in data _____, di seguito denominata

CONCESSIONARIO

PREMESSO CHE:

1) Il servizio è stato inserito nel programma biennale dei servizi e delle forniture di cui
all'art. 21 del D.lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici);

2) Con determinazione n. _____ è stato approvato l'avviso di manifestazione di
interesse per lo svolgimento su Intercent_er della procedura negoziata per
l'affidamento in concessione della gestione del campo sportivo di Coriano via Piane

3) con atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. _____ del _____, sono stati approvati gli atti di gara (progetto con allegato il capitolato, disciplinare di gara e schema contrattuale con allegata matrice dei rischi), ed è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale di Coriano via Piane per un periodo di 4 anni decorrenti dall'affidamento anche in via di urgenza del servizio.

4) All'esito dell'espletamento della procedura negoziata svolta sulla piattaforma informativa della regione Emilia-Romagna Intercent er secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con determinazione n. _____ è stata individuata la Ditta _____, con sede in _____, quale aggiudicataria della concessione ai sensi dell'art. 173 del Dlgs 50/2016 (codice dei contratti) con il punteggio di _____ e con un'offerta di importo pari ad € _____ (iva esclusa) corrispondente ad un ribasso del _____% sul prezzo posto a base di gara;

5) la suddetta offerta è risultata vantaggiosa e congrua per il Concedente;

6) con atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. _____ del _____, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio alla suddetta Ditta;

7) la spesa è finanziata come indicato nel richiamato atto di Determinazione n. _____;

8) non vi sono oneri per la sicurezza collegati a rischi da interferenze nell'esecuzione del presente servizio;

9) Il codice CUP è **C74J22000160002**

10) il Codice CIG rilasciato dall'Anac è **9659107341**

11) come stabilito nell'atto di Determinazione n. _____ e negli atti di gara, il Comune ha provveduto alla consegna urgente del servizio a decorrere dal giorno

_____ nelle more della stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 D. lgs 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lett. A) del D.L. 76/2020 convertito della L. 120/2020;

12) l'aggiudicataria ha presentato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e sono state effettuate le ulteriori verifiche da parte dell'Ufficio, con esito favorevole;

13) è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito alla Ditta aggiudicataria;

14) Le parti intendono disciplinare mediante apposito contratto di concessione la gestione dell'impianto sportivo di Coriano sito in via Piane

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Sezione I – Condizioni Generali

1. PREMESSE

- 1) Il presente contratto regola il rapporto tra le parti.
- 2) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
- 3) I documenti contrattuali elencati all'art. 2, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
- 4) Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
- 5) In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del contratto.

2. ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Allegato A- Capitolato di gestione

Allegato B – elaborato planimetrico

Allegati C - Elenco beni. **Si evidenzia che, i beni mobili il cui valore nei documenti è indicato pari a zero, sono quelli per cui è ancora in via di accertamento la valutazione economica**

Allegato D- Piano di Conduzione tecnica

Allegato E : Pef

Allegato F- Matrice dei rischi

3. CONDIZIONI GENERALI

1) Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(solo nel caso in cui non sia costituita la Società di Progetto), non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];

c) è in possesso al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata della concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32 commi 9 e 11 del D.lgs. 50/2016.

2) Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.

3) Non è ammessa la cessione del contratto.

4. OGGETTO

1) Il contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione dell'opera

"Impianto sportivo di Coriano" sito in via Piane costituito da:

- campo da calcio principale "D. Grandi", contraddistinto al numero 1 della planimetria generale 1;
- campo da calcio in erba, contraddistinto al numero 2 della planimetria generale 1;
- campo da calcio in terra, contraddistinto al numero 3 della planimetria generale 1;
- piccolo campo da calcio accessorio al campo principale "D. Grandi", contraddistinto al numero 4 della planimetria generale 1;
- Palazzetto dello Sport "PalaSic" (al piano seminterrato, oltre alla palestra, sono ubicati gli spogliatoi, un locale infermeria, un magazzino e quattro uffici; al piano terra un atrio/ballatoio), contraddistinto al numero 5 della planimetria generale 1;
- bar/ristorante con annessa attrezzatura posto al piano terra del Palazzetto dello Sport (al piano terra locali adiacenti all'atrio/ballatoio, al piano seminterrato un ripostiglio) contraddistinto al numero 6 della planimetria generale 1;
- struttura ospitante la tribuna coperta (al piano terra sono ubicati gli spogliatoi ed i servizi) contraddistinta al numero 7 della planimetria generale 1;

- struttura adiacente alla tribuna (adibita a spogliatoi e servizi) contraddistinta ai numeri 8 e 9 della planimetria generale 1;
- campo polivalente contraddistinto al numero 10 della planimetria generale 1;
- n. 2 campi da bocce contraddistinti al numero 11 della planimetria generale 1;
- piazzale antistante il Palazzetto dello Sport adibito a parcheggio con annesse aree verdi contraddistinto al numero 12 della planimetria generale 1;
- aree verdi contraddistinte ai numeri 13 e 14 della planimetria generale 1.

I beni mobili indicati nell'allegato D e D2.

2) In particolare, formano oggetto del contratto le seguenti attività:

- a) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione dell'impianto sportivo;
- b) la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo previste, programmata o comunque necessaria a garantire la funzionalità e disponibilità dell'impianto e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della concessione;
- c) la gestione dell'impianto sportivo e l'erogazione dei servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione IV;
- d) l'eventuale organizzazione di attività sportive e ricreative.

3) Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del contratto.

4) La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della

predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente,
per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del contratto.

5) Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro
qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze,
disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali,
impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del
contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le
responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi,
licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

6) Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati
nel contratto.

5. DURATA, EFFICACIA E VALORE

1) Il contratto ha la durata complessiva di 4 anni (quattro), ferme le variazioni dovute
all'applicazione dell'art. 16 (sospensione dei servizi) per un valore complessivo di €
_____ (_____) oltre IVA.

2) E' prevista la possibilità di una proroga tecnica a norma dell'art. 106 comma 11 D.lgs.
50/2016 di 6 mesi del valore di € _____ (_____) oltre IVA.

3) La durata del contratto decorre dalla consegna del servizio anche in via di urgenza.

SEZIONE II – SOCIETA' DI PROGETTO

[Solo qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli
atti di gara ai sensi dell'articolo 184 comma 1 D.lgs. 50/2016].

6. SOCIETA' DI PROGETTO

1) Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle
dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine
della stipula del contratto, dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del D.lgs. 50/2016 e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [indicare il numero in cifre] % ([indicare il numero in lettere] per cento)];

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

- soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:

- (nome del Socio) (* quota % di partecipazione); - (nome del Socio) (* quota % di partecipazione);

- soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il

bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]: - (nome del Socio) (* quota % di partecipazione); - (nome del Socio) (* quota % di partecipazione);

- soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di

gara: - (nome del Socio) (* quota % di partecipazione); - (nome del Socio) (* quota % di partecipazione).

Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di offerta.

2) Il Concessionario si impegna a:

a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;

b) trasmettere annualmente [o semestralmente, etc.] al Concedente la visura camerale aggiornata;

c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [60] giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

d) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo indicato nel bando di gara, pari a euro [indicare la cifra] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;

e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;

f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di [*] giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 38.

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

1) La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.lgs. 50/2016 è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino a tre anni dopo la data di emissione del certificato di collaudo con esito positivo;
- 2) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal bando di gara e deve essere individuato dal Concessionario entro [*] giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
- 3) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.
- 4) La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

5) Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

6) Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

7) In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 37, comma 2, lettera i).

8. RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI

1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184 comma 3 del D.lgs. 50/2016, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del contributo percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del contributo corrisposto dal Concedente. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di buona esecuzione del servizio.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

9. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

1) Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi dell'art. 17 (corrispettivi e termini di pagamento) e dell'art. 18 (corrispettivo), secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2) Compete al Concedente:

a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario degli edifici e delle altre strutture costituenti il centro sportivo comunale di Via Piane come indicato nel capitolato di gestione (allegato A al progetto);

b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei servizi;

c) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del D.lgs. 50/2016;

d) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

e) vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'impianto, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

f) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del

Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del D.lgs. 50/2016, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3) Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi dell'art. 17 (corrispettivi e termini di pagamento), dell'art. 18 (corrispettivo) e dell'art. 19 (tariffe);

b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessate dalla concessione;

c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla concessione;

d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della concessione ai sensi dell'art. 28 (revoca della concessione).

10. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1) Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla gestione dell'impianto sportivo di Coriano via Piane.

2) Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla concessione. Il Concessionario non

può pertanto eccepire durante la gestione dell'opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

b) aver valutato e condiviso il capitolato di gestione dell'impianto sportivo e il piano di conduzione tecnica, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di gestione previsti dal contratto.

3) Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

a) mantenere l'impianto sportivo ed erogare i servizi in conformità a quanto stabilito nel contratto e nei documenti contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni (livello minimo) e gli indicatori di performance (livello obiettivo);

b) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal D.lgs. 50/2016 e dal contratto;

c) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

d) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile al termine di ogni anno;

e) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza annuale al Concedente;

f) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento dei servizi a tariffa aggiornando in tempo reale il concedente sull'andamento delle prenotazioni e trasmettendo riepiloghi mensili;

g) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento dei servizi commerciali inviando un rapporto semestrale sulle ore di apertura e sui volumi di vendita;

h) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento della manutenzione comunicando gli interventi effettuati con cadenza semestrale al Concedente;

i) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento del servizio di pulizia comunicando le attività espletate con cadenza semestrale;

j) inviare periodicamente ogni 12 mesi le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato", come sopra indicate.

4) Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel contratto, nei documenti contrattuali e nel capitolato di gestione.

5) Il Concessionario si impegna altresì a:

a) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore della esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;

c) partecipare alle visite che il Direttore dell'esecuzione, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;

d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

– ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi nell'erogazione dei servizi sia indisponibilità, anche parziale, dell'Impianto sportivo e/o dei servizi;

– la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del contratto;

– le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

– ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

e) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

f) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste.

6) Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera d).

11. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1) Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto.

In particolare, egli è responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti contrattuali e negli allegati [capitolato speciale di appalto, piano di conduzione tecnica•] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle eventuali opere che per l'erogazione dei servizi.

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione dell'Impianto sportivo e delle attività connesse.

12. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) Le parti si impegnano a adempiere puntualmente a quanto previsto all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2) A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i IBAN _____, dedicato/i in via esclusiva al contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3 commi 2, 3 e 4 della legge 13 agosto 2010, n.136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) sopraindicati.

3) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del contratto.

4) Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Rimini qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5) Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6) Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [_____] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

13. FORZA MAGGIORE

- 1) Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del contratto:
- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
 - b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - d) incidenti aerei;
 - e) epidemie e contagi;
 - f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.
- 2) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
- 3) Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applica l'art. 16 (sospensione dei servizi). Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'equilibrio economico

finanziario, le parti possono avviare la procedura di cui all'art. 21 (riequilibrio economico finanziario).

[in alternativa, nel caso in cui sia attiva una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti da eventi di forza maggiore i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: 3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applicano l'art. 16 (sospensione dei servizi). e si attiva la polizza di cui all'art. 23 (polizze assicurative)].

4) Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 365 giorni consecutivi, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile, con le conseguenze di cui al comma 4 art 25 del presente contratto.

5) Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di fruire dell'impianto, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile.

SEZIONE IV – GESTIONE

14. FASE DI GESTIONE

1) La gestione dei servizi di cui all'art. 15 (servizi di disponibilità) ha inizio a seguito della consegna anche in via di urgenza dell'impianto sportivo.

2) Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi dell'art. 174 comma 2 e dell'art. 184 comma 2, del D.lgs. 50/2016 e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

3) La gestione dei servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono i servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti negli atti di gara;

b) i servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del capitolato di gestione;

c) i servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta.

4) Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

15. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ

1) Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i servizi di disponibilità dell'impianto sportivo necessari a garantire la piena fruibilità dello stesso secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel documento denominato "capitolato di gestione".

2) Sono servizi di disponibilità dell'impianto sportivo:

- il servizio di gestione ossia i **Servizi a Tariffa**:

- il servizio di gestione del Palazzetto dello Sport,

- il servizio di gestione dei campi da calcio,

- il servizio di gestione dei campi polifunzionali

- il servizio di gestione degli uffici e degli spogliatoi

- il servizio di **manutenzione** dell'impianto sportivo e di tutte le sue parti interne ed esterne

- il servizio di **fornitura e gestione delle utenze** (energia elettrica, riscaldamento e sistema idrico);

- il servizio di **pulizia** dell'impianto sportivo in tutte le sue parti interne ed esterne;

- il servizio di **sorveglianza e custodia** della struttura anche in orario di chiusura

- **i Servizi Commerciali:**

- gestione del bar e dei campi di bocce

3) Il Concessionario si impegna a svolgere la manutenzione ordinaria dell'impianto con le modalità e i tempi previsti nel piano di conduzione tecnica, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Impianto sportivo al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel documento denominato "capitolato di gestione".

4) Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'impianto secondo gli standard previsti nei documenti di gara per tutta la durata del contratto.

5) Il Concessionario si obbliga a fornire i servizi di cui al comma 2 per tutta la durata del contratto secondo i termini di quantità, modalità e qualità, indicati nel capitolato di gestione.

16. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1) La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei servizi può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

• indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

• impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

• comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di forza maggiore di cui all'art. 13.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2) Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli evento/i.

4) Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da

attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

5) Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) i corrispettivi di cui all'art. 18 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione;

c) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 3 mesi (tre mesi) comportando altresì l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, le parti possono avviare la procedura di cui all'art. 21 (riequilibrio economico finanziario).

6) La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

7) Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al

comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'art. 18 (corrispettivo) comma 6 in quanto compatibili.

- 8) Si precisa che risulta possibile nel corso di vigenza del presente contratto di concessione l'esecuzione di lavori straordinari in capo all'Ente a seguito di adesione a bandi nazionali e/o europei. Tali interventi interesserebbero solo la struttura ospitante la tribuna coperta e i sottostanti spogliatoi e servizi (contraddistinta al n.7 della planimetria generale 1), senza compromettere l'erogazione dei servizi a tariffa e pertanto non dando causa a nessun risarcimento per il Concessionario né al diritto alla revisione del PEF.

17. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

- 1) Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l'impianto fino alla scadenza del contratto, ricevendo un corrispettivo annuale nella misura massima risultante dall'aggiudicazione, pari ad € _____ oltre IVA all'anno, suddiviso in n. 3 rate di pagamento quadrimestrale posticipate.

- 2) Il pagamento del prezzo annuale è così suddiviso:

- la prima rata in acconto pari al 25% del valore del contributo erogabile;
- la seconda in acconto pari al 25% del valore del contributo erogabile;
- la terza e ultima pari al 50% del valore del contributo annuale erogabile.

Il pagamento delle prime due rate potrà essere richiesto dopo la scadenza del quadrimestre di riferimento. Il quadrimestre decorrerà dalla data di consegna dell'impianto sportivo. Il pagamento dell'ultima rata quadrimestrale potrà avvenire solo previo benestare del Concedente a seguito di verifica, con esito positivo, della rendicontazione presentata e previa determinazione dell'importo dovuto complessivamente nell'anno in base al grado di raggiungimento dei livelli obiettivi

stabiliti dall'art. 6 del capitolato di gestione e detratti gli acconti relativi alle prime due rate.

3) Nel caso a seguito di verifica della rendicontazione emergesse il raggiungimento del Livello Minimo dei singoli servizi, ma non il raggiungimento completo del Livello Obiettivo, il contributo/prezzo dovrà essere ridotto e/o azzerato. Il Concedente tratterà le relative somme a valere anzitutto sulla terza rata, e qualora le predette compensazioni non risultassero possibili/capienti in tutto o in parte, il Concedente si rivarrà sulla garanzia fideiussoria di cui all'art.22 del contratto (cauzioni).

4) Il pagamento dell'ultima rata del prezzo annuale stabilito sarà subordinato alla consegna, da parte del Concessionario, del rendiconto di gestione, redatto a norma dell'art 8 del capitolato di gestione, relativo all'anno trascorso e al parere positivo del Concedente sulla stessa.

5) Nell'ultimo anno di gestione degli impianti, il pagamento dell'ultima rata del contributo, oltre a quanto previsto nei commi che precedono, sarà altresì subordinato all'avvenuta riconsegna dell'impianto da parte del Concessionario e alla verifica dello stato dello stesso e delle dotazioni mobili consegnate.

6) Nel caso emergessero situazioni debitorie del Concessionario nei confronti del Concedente il pagamento della rata del contributo verrà corrispondentemente ridotto fino alla totale estinzione dei debiti. Si attuerà quindi la compensazione del contributo con il debito accertato, che il concessionario si impegna ad accettare previa comunicazione da parte del Concedente stesso circa l'intenzione di avvalersi della compensazione.

7) Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante l'esecuzione della concessione, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del Corrispettivo dovuto, al netto dell'eventuale decurtazione

automatica di cui all'art. 18 (corrispettivo) per l'erogazione dell'ultima rata annuale pari al 50%. Comunicato l'esito della verifica al Concessionario, il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all'articolo 13, comma 2, entro 30 [trenta] giorni previa ricezione della fattura elettronica.

8) Il primo quadrimestre decorre dalla data di consegna, anche in via di urgenza, dell'impianto sportivo. L'ultima rata del corrispettivo è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo quadrimestre liquidato e la scadenza del contratto.

9) Fermo restando quanto previsto all'art. 25 (risoluzione per inadempimento del Concessionario) nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

18. CORRISPETTIVO

1) Il Concedente riconosce al Concessionario un corrispettivo annuo pari complessivamente a euro _____ oltre IVA, a fronte del raggiungimento del Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui all'art. 6 del documento denominato "capitolato di gestione".

2) A partire dalla seconda annualità contrattuale, il corrispettivo è adeguato ogni anno entro il limite del 75% della variazione annua dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. La procedura di revisione dei prezzi si attiva mediante richiesta da parte dell'operatore economico e completa istruttoria da parte dell'Ufficio comunale competente. La modifica suindicata comporterà l'aggiornamento del PEF, ma non costituiscono condizioni per l'avvio della procedura di riequilibrio previsto dal contratto. Tali modifiche non potranno in alcun

caso determinare una maggiore redditività per il Concessionario né alterare l'allocazione dei rischi.

3) Come indicato nell'art. 6 del capitolato di gestione, il contributo verrà riconosciuto nelle seguenti modalità:

a) raggiungimento del Livello Obiettivo stabilito (per ciascuna attività/servizio monitorata): il contributo verrà pagato integralmente;

b) raggiungimento del Livello Minimo ma non del Livello Obiettivo: il contributo è automaticamente decurtato in proporzione al valore della prestazione non resa;

c) non raggiungimento del Livello Minimo (anche per un solo servizio, ad esclusione del servizio Centro Estivo e servizio Bar): si determina una causa di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 25 del contratto (risoluzione per inadempimento del Concessionario).

4) Il Concedente può sempre risolvere il contratto qualora il mancato raggiungimento del Livello Obiettivo nell'erogazione dei servizi determini una decurtazione di ammontare superiore complessivamente al 75% del corrispettivo annuale, oltre IVA.

19. TARIFFE

1) Per l'erogazione dei servizi soggetti a tariffa di cui all'art. 15 comma 2, il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe fissate nella delibera di Giunta Comunale vigente e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario si impegna, altresì, a far applicare le medesime tariffe ai terzi eventualmente affidatari della gestione dei servizi stessi.

SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

20. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

– Gli elementi quali la durata della concessione, l'importo e la modalità di corresponsione del corrispettivo di cui agli artt. 17 e 18 del presente contratto, le tariffe stabilite nella

delibera di Giunta Comunale vigente e successive modifiche ed integrazioni e gli altri elementi indicati nel PEF allegato agli atti di gara costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'equilibrio economico finanziario.

- 2) Le parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario della gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente e complessivamente:
- tasso di equilibrio pari a 1,32%
 - costo unitario del gas pari a 1,045€/mc;
 - costo unitario dell'energia elettrica pari ad 0,425 €/kwh;

21. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

- 1) Le parti procedono alla revisione del PEF, ai sensi dell'art. 165 comma 6 e dell'art. 182 comma 3 del D.lgs. 50/2016, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'art. 20 (equilibrio economico finanziario) rispetto ai valori del PEF contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti eventi di disequilibrio. Si considerano eventi di disequilibrio esclusivamente i seguenti:
- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'impianto e dei servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del corrispettivo e/o del contributo e sul relativo regime tributario;

b) i casi di sospensione di cui all'art. 16, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente i 3 mesi in fase di gestione;

c) le cause di forza maggiore ai sensi dell'articolo 13, comma 1 e l'aumento o la diminuzione del costo dell'energia elettrica e del gas causato dall'evento della guerra in Ucraina.

2) Al verificarsi di una variazione sul costo di tali fattori della produzione (come storicizzati nel PEF degli atti di gara) ciascuna parte può attivare il procedimento di riequilibrio economico finanziario del PEF. Il procedimento si potrà attivare solo decorso un anno dall'affidamento o dal precedente riequilibrio.

Per il costo delle utenze relative a gas ed energia elettrica dell'anno trascorso:

- verrà determinato il costo totale delle bollette relative senza IVA;
- verranno determinati le quantità consumate di gas (mc) e di energia elettrica (kwh);
- verrà così determinato il costo unitario del gas e il costo unitario dell'energia elettrica (costo totale delle bollette di gas diviso quantità consumate di gas - costo totale delle bollette di energia elettrica diviso quantità consumate di energia elettrica);
- i costi unitari di gas ed energia elettrica così ottenuti verranno confrontati con i costi unitari di cui all'art. 20 comma 2 del presente contratto (1,045€/mc per il gas e 0,425€/kwh per l'energia elettrica):
 - qualora l'indice calcolato fosse maggiore rispetto a quello sopra indicato si procederà ad un'integrazione a favore del Concessionario;

➤ qualora l'indice calcolato fosse minore rispetto a quello sopra indicato si procederà ad una decurtazione e quindi ad una diminuzione del contributo originariamente stabilito.

L'entità dell'integrazione e della decurtazione massima sarà data dal differenziale come sopra calcolato del costo unitario del gas e dell'energia elettrica moltiplicato rispettivamente per 37.411mc e 69.571kwh. Si procederà all'integrazione massima qualora la somma dei consumi fatturati sia maggiore di 37.411mc per il gas e maggiore a 69.571kwh per l'energia elettrica, altrimenti si procederà all'integrazione/decurtazione per i consumi effettivamente sostenuti.

La parte eccedente a tali consumi non beneficerà di alcun contributo integrativo.

3) Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del PEF è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché si avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

4) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1 e 2, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) PEF in disequilibrio, in formato editabile;

b) PEF revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del PEF revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel PEF revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le parti avviano senza indugio la revisione del PEF.

5) La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

6) In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le parti demandano a un tavolo tecnico composto da:

- un rappresentante del Concedente;
- un rappresentante del Concessionario;
- un esperto con comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore (scelto di comune accordo tra le parti medesime),

per la formulazione della proposta di riequilibrio economico finanziario.

Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo.

In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di riequilibrio condivisa dalle parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art 29 (recesso). In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'art. 29 comma 2.

SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

22. CAUZIONI

- 1) A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'art. 17 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016. La predetta garanzia, rilasciata da [_____], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103 comma 1 terzo e quarto periodo del D.lgs. 50/2016] dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016.
- 2) Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal D.lgs. 50/2016 o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

23. POLIZZE ASSICURATIVE

- 1) Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 209/2005 s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto per un massimale di importo minimo pari a euro 5.000.000,00 per sinistro ed euro 5.000.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della concessione;

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Impianto sportivo gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. A tal riguardo, premesso che il Concedente ha stipulato propria polizza incendio ed altri rischi a garanzia dei danni ai propri beni compresi quelli in uso al concessionario, comprensivi di garanzia accessorie, eventi speciali e furto/rapina, il Concessionario si obbliga a pagare al Concedente la quota parte di premio della suddetta polizza riferita ai beni in uso calcolata in € 960,00 (novecentosessanta/00) annui. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario

2) Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della fase di gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni

caso, ai sensi dell'art. 103 comma 7 ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

3) Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

4) Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

5) Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

6) Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

7) Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 25 (risoluzione per inadempimento del Concessionario) con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

8) I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

9) Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata della convenzione e copia delle medesime deve essere depositata presso il Comune mediante invio alla casella Pec comune.coriano@legalmail.it (da Pec) e all'email protocollogenerale@comune.coriano.rn.it (da e-mail ordinaria), entro 30 giorni dall'inizio dell'esecuzione del servizio, se precedente rispetto alla stipulazione del contratto.

10) Il Concessionario deve altresì consegnare all'Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del relativo pagamento.

24. PENALI

1) La violazione degli obblighi del concessionario previsti negli atti di gara, ivi inclusi quelli previsti nel programma presentato in sede di offerta, nonché all'art. 7 del capitolato di gestione e nelle norme del piano di conduzione tecnica, qualora non sia di gravità tale da comportare la risoluzione a norma dell'art. 25 del contratto, possono dar luogo all'applicazione di penali.

2) L'inadempimento dovrà essere contestato al concessionario in maniera precisa dandogli un termine non inferiore a 7 giorni per eventuale produzione di elementi e documenti a difesa. La penale sarà stabilita dal responsabile del procedimento tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 1.000,00. L'importo della penale viene duplicato in caso di reiterazione della stessa violazione nello stesso anno. L'importo delle

singole penali, a seguito dell'istruttoria, sarà individuato sulla base dell'importanza, delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all'immagine del servizio e quindi al Concedente.

3) Il Concessionario è tenuto a corrispondere una penale, oltre alle spese sostenute dal Concedente, per ogni inadempienza che il Comune dovesse riscontrare, d'ufficio o per denuncia di terzi, per i casi seguenti:

- mancata manutenzione ordinaria dell'edificio e delle attrezzature: per il primo accertamento d'intervento non effettuato: fino a € 300,00 per ogni successivo accertamento d'intervento non effettuato: fino a € 400,00;
- mancata volturazione delle utenze € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata presentazione del rendiconto della gestione entro 2 mesi dalla fine dell'anno di riferimento € 1.000,00;
- mancato esecuzione del monitoraggio della gestione;
- inadempienze in merito agli obblighi previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica: da € 150,00 ad € 1.000,00 in base alla gravità/rilevanza;
- per ogni giorno di mancato svolgimento delle attività previste: fino a € 1.000,00.

4) Il Concedente tratterrà le relative somme a valere anzitutto sulla rate di contributo da corrispondere al concessionario, e qualora le predette compensazioni non risultassero possibili in tutto o in parte il Concedente provvede con diffida al Concessionario perché provveda nel termine di 30 (trenta) giorni. Scaduto il termine il Concedente ha il diritto di incamerare in via amministrativa la cauzione che nel termine di 30 (trenta) giorni deve essere reintegrata dal Concessionario pena decadenza dalla concessione stessa, fatto salvo il pagamento diretto da parte del concessionario.

SEZIONE VII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

25. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1) Il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del contratto può avvalersi (nei casi previsti al comma 2) della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a _____ all'indirizzo di posta elettronica certificata _____ del Concessionario e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2) La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- a) mancato raggiungimento del livello minimo per ciascuno dei servizi elencati all'art. 6 del capitolato di gestione e all'art. 15 del presente contratto ad esclusione del servizio centro estivo e servizio bar;
- b) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e/o inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli artt. 22 e 23;

- c) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- d) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali, fatto salvo quanto previsto all'art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- e) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell'articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
- f) grave violazione delle obbligazioni di cui all'art. 8 del capitolato di gestione (obblighi del concessionario);
- g) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- h) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del contratto;
- i) sospensione o abbandono del servizio di gestione;
- j) inosservanza da parte del Concessionario delle disposizioni impartite, a norma del piano di conduzione tecnica, fermo restando l'applicazione delle eventuali penali;
- k) mancata volturazione/attivazione delle utenze decorso il termine di 30 giorni dalla consegna.

3) In caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:

- a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dell'impianto sportivo;

b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

c) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.;

d) contributo a titolo di acconto eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'art. 18 (corrispettivo).

4) Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza dell'eventuale Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5) Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento del credito del concedente.

6) Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.

26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1) Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016;

c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis e dell'articolo 13. 2 della legge 13 agosto 2010 n.136. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'art. 25, comma 3 (risoluzione per inadempimento del Concessionario).

27. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1) Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Comune mediante invio alla casella Pec comune.coriano@legalmail.it (da Pec) e all'email protocollogenerale@comune.coriano.rn.it (da e-mail ordinaria) e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2) Nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'impianto sportivo, alle medesime modalità e condizioni del contratto, per un periodo non superiore a 12

mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'art. 176 comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo art. 176 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Impianto sportivo fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3) Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

- a) gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del contratto;
- b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal PEF allegato al contratto per gli anni residui di gestione della concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4) Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60

giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

28. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1) La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al [_____], indirizzo di posta elettronica certificata [_____] del Concessionario.

2) In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'art. 27 commi 3, 4 e 5 (risoluzione per inadempimento del Concedente).

3) L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'art. 27 commi 3 e 4 (risoluzione per inadempimento del Concedente) e ai sensi dell'articolo 176 comma 6 del D.lgs. 50/2016. Resta, in ogni caso, applicabile l'art. 176 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016.

29. RECESSO

1) Qualora l'accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto (ai sensi dell'art. 21 comma 6) la parte interessata recede dal contratto.

2) In caso di recesso dal contratto ai sensi del presente articolo, le parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'esecuzione apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal contratto. All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla documentazione approvata.

3) Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 dovranno essere corrisposte entro 3 mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4) Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'impianto sportivo alle medesime modalità e condizioni del contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'art. 176 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016.

5) Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'impianto sportivo in conformità con le previsioni di cui all'art. 176 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016, alle medesime modalità e condizioni del contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

30. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1) In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del contratto, da qualsiasi causa determinata, le parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del contratto, delle opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2) In caso di cessazione anticipata del contratto prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'impianto sportivo e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi (di manutenzione, riparazione, sostituzione), che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3) Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

4) Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal contratto.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

31. MONITORAGGIO

1) Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente contratto

e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'art. 10 comma 3 e 5 (dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario).

32. COMUNICAZIONI

1) Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti ove consentito dalla legge.

2) Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: comune.coriano@legalmail.it (Pec),
protocollogenerale@comune.coriano.rn.it (e-mail ordinaria);

b) per il Concessionario: _____ (Pec).

3) Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo Pec o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

33. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1) Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia concernente la convenzione o connessa alla stessa. Qualora ciò non sia possibile per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione, il foro competente sarà esclusivamente il Tribunale di Rimini.

34. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1) La concessione della gestione è soggetta alla legislazione vigente in materia di antimafia.

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA.

- 1) I dati raccolti ed acquisiti nel corso dell'intera procedura di gara saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.
- 2) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Coriano, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.
- 3) I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
- 4) Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Coriano, con sede in Coriano alla Piazza Mazzini 15.
- 5) Il Comune di Coriano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l'avv. Giovanna Panucci, iscritta all'albo degli avvocati di Forlì Cesena (privacy@comune.coriano.rn.it).
- 6) Il Designato al trattamento dei dati per la presente procedura di gara è il Responsabile di Area 2 Dott. Giammaria Muratori.
- 7) I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento o da soggetti esterni previamente nominati responsabili esterni del trattamento ex art 28 GDPR, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. È possibile consultare l'elenco dei responsabili esterni del trattamento tramite richiesta scritta da indirizzare al Comune di Coriano.

8) Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Coriano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

9) I dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Coriano. I dati personali potranno essere oggetto, inoltre, di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge. I dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

10) I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

11) I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che vengono forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

12) L'interessato ha diritto:

a) di accesso ai dati personali;

b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

c) di opporsi al trattamento;

d) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

13) Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

36. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1) Responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano.

37. RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO

1) L'appaltatore, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") nonché gli obblighi comportamentali di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Coriano", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 07 del 28/01/2014.

38. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ e PATTO DI INTEGRITÀ'

1) La Ditta si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 16 settembre 2013 dal Comune di Coriano presso la Prefettura di Rimini e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare incondizionatamente tutte le clausole in esso contenute e il patto di integrità sottoscritto.

2) La ditta si impegna a rispettare le clausole del patto di integrità sottoscritto e allegato agli atti di gara.

39. DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO.

1) L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al comune tutte le circostanze e i dati che, rilevanti nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

2) Restano a carico dell'appaltatore tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze e visti, nulla escluso necessari per l'esecuzione del servizio.

3) Per quanto non espressamente previsto nel capitolato di gestione, nel disciplinare di gara, nell'offerta tecnica presentata e nel presente contratto, le parti faranno riferimento per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a quelle vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi.